

# EDDYSTONE

## EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



### In esame il decreto di adeguamento del Codice della privacy

In data 21 marzo 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che introduce le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, meglio noto con l'acronimo di GDPR (*General Data Protection Regulation*).

Si ricorda, infatti, che l'entrata in vigore del GDPR è fissata il 25 maggio 2018 e che da mesi si era in attesa del primo passo da parte del Governo italiano, in quanto, l'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163) aveva delegato quest'ultimo di adottare i provvedimenti necessari per adeguare la normativa nazionale in materia di *privacy* entro il 21 maggio 2018.

È importante il chiarimento fornito dal Consiglio di Ministri in merito alla validità del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice *Privacy*), che aiuterà gli operatori a evitare i rischi di errori applicativi.

Come si legge nel comunicato stampa del Consiglio del 21 marzo 2018 ([documento integrale](#)), a far data dall'entrata in vigore del Regolamento europeo, il vigente Codice *Privacy* sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della *privacy*.

Tra le disposizioni direttamente applicabili, lo ricordiamo, rientra quella relativa al Responsabile

della Protezione dei Dati (RPD), noto con l'appellativo inglese di *Data Protection Officer* (DPO).

Sul punto si segnalano le nuove FAQ sul Responsabile della Protezione dei Dati in ambito privato pubblicate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali ([documento integrale](#)).

In particolare, si ricorda che entro il 25 maggio 2018, nel caso di nomina obbligatoria o facoltativa, è necessario comunicare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati al Garante della *Privacy* tramite il "modello di comunicazione al Garante dei dati dell'RPD" disponibile sul sito web dell'Autorità di controllo ([documento integrale](#)), affinché tale nuova funzione di controllo possa fungere da punto di contatto tra il titolare/responsabile del trattamento e l'Autorità per le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

### Lettera al mercato IVASS: obblighi antiriciclaggio

In data 28 marzo 2018 l'IVASS ha pubblicato la suddetta lettera ([documento integrale](#)) indirizzata alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi che operano in uno o più dei rami di attività elencati all'art. 2, comma 1, del CAP, con la quale vengono fornite indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiricic-

claggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

In particolare, i soggetti obbligati dovranno attenersi, fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme di attuazione, alle previsioni contenute nei regolamenti dell'IVASS emanati in base alle vecchie previsioni di legge nella misura in cui esse siano compatibili con la nuova disciplina.

Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
www.eddystone.it  
Contatti:  
Massimo Baldelli (AD)  
Avv. Guido Pavan



#### SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in  
abbonamento:
- rassegna normativa
  - approfondimenti
  - checklist

Richiedi info a

[direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

**“Viene vietata la vendita delle opzioni binarie agli investitori *retail*, nonché imposte forti limitazioni sui contratti per differenza”**

## Le misure ESMA su CFD e opzioni binarie offerte ai clienti *retail*

In data 27 marzo 2018 l'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) ha pubblicato un documento avente ad oggetto le misure d'intervento sui prodotti proposte dalla stessa Autorità in relazione ai contratti per differenze (CFD, *Contracts For Differences*) e alle opzioni binarie offerti agli investitori al dettaglio (*retail*) ([documento integrale](#)).

In breve, le opzioni binarie consentono di ottenere un guadagno fisso prestabilito quando un'attività sottostante (es. un tasso di cambio, un'azione o una materia prima) soddisfa talune condizioni predefinite, in genere in un determinato lasso di tempo, mentre i CFD rappresentano una forma di negoziazione con prodotti derivati che consente di speculare sul rialzo o sul ribasso del prezzo.

Data la loro natura di prodotti complessi aventi un rischio intrinseco, l'ESMA ha ritenuto necessario adottare alcune misure d'intervento in quanto le opzioni binarie e i CFD sono considerati troppo pericolosi per i piccoli investitori e sussistono seri timori che i rischi per la loro tutela derivanti da tali prodotti non siano sufficientemente controllati o ridotti.

Da tempo, infatti, l'ESMA e le autorità nazionali competenti hanno posto in essere molte iniziative aventi ad oggetto i suddetti prodotti, come avvisi specifici, domande e risposte, gruppi di lavoro e *task force*, però, negli ultimi anni, alla luce dell'aumento delle attività di commercializzazione di opzioni binarie e CFD destinati agli investitori *retail* operanti nell'Unione europea, è aumentata anche la preoccupazione in seno all'ESMA, la quale, con l'entrata in vigore il 3 gennaio 2018 del nuovo regime MiFID II, ha potuto esercitare il potere di limitare o vietare temporaneamente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di questi prodotti nell'ambito di un'accresciuta tutela degli investitori.

In particolare, tali misure vietano la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie a investitori al dettaglio.

Diversamente, sarà possibile commercializzare, distribuire o vendere CFD ai clienti *retail* limitatamente nei casi in cui sono soddisfatte tutte le tutele elencate nel suddetto documento, quali, la previsione di determinati limiti dell'effetto leva sull'apertura di una posizione, la chiusura auto-

matica al raggiungimento di un margine e la protezione da saldo negativo in base al conto, l'avviso standard relativo ai rischi e il divieto riguardante i premi che incentivano le negoziazioni.

Nel documento l'ESMA riporta, inoltre, alcune domande frequenti con le relative risposte in merito alle misure d'intervento adottate.

Le misure sulle opzioni binarie e sui CFD, una volta tradotte nelle lingue ufficiali dell'UE, saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e saranno direttamente applicabili trascorsi, rispettivamente, un mese e due mesi dalla pubblicazione, in quanto non è richiesta alcuna misura d'attuazione distinta a livello nazionale.

Trascorso il periodo transitorio, quindi, qualsiasi soggetto che commercializza, distribuisce o vende CFD o opzioni binarie a investitori al dettaglio dell'UE, e che necessita di un'autorizzazione per svolgere tali attività conformemente al nuovo regime MiFID II, tra cui, per esempio, imprese d'investimento e istituti bancari, dovrà applicare tali misure per un periodo di tre mesi, prorogabili.



### ATENA®

#### Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico \*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

\* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



**“Gli Orientamenti forniscono precisazioni applicative dei principi contenuti nella normativa, nonché indicazioni sui comportamenti e le prassi che l’Autorità di Vigilanza considera conformi alle norme”**

## Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto

In data 30 marzo 2018 Banca d'Italia ha pubblicato gli “Orientamenti di vigilanza sui prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” il cui scopo è quello di contrastare condotte improprie e promuovere l'adozione di comportamenti corretti assicurando una maggiore tutela alla clientela e mitigando i rischi operativi, reputazionali e legali per gli intermediari ([documento integrale](#)).

Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS) costituiscono una forma specifica di credito ai consumatori erogata da banche e società finanziarie, alla quale possono accedere lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, e pensionati. In particolare, i suddetti Orientamenti forniscono precisazioni applicative dei principi contenuti nella normativa, nonché indicazioni sui comportamenti e le prassi che l'Autorità di Vigilanza considera conformi alle norme.

Il documento è articolato in 9 sezioni, di cui 3 focalizzate sulla rete distributiva (doveri dei distributori, trasparenza del costo della rete, responsabilità delle banche e degli intermediari finanziari, remunerazione) e le restanti 6 relative alla valutazione del merito di credito e rischio di sovraindebitamen-

to, al prefinanziamento e altre condotte poste in essere prima di accordare il finanziamento, ai costi della CQS, alle polizze assicurative, alle comunicazioni alla clientela ed alla cessione di rapporti.

In particolare, tra le buone prassi indicate da Banca d'Italia vi sono: i) l'effettuazione della valutazione del merito di credito del cliente sulla base di informazioni adeguate tenuto conto anche della condizione dell'intero nucleo familiare al fine di valutare l'affidabilità del debitore e la sostenibilità del debito; ii) la comunicazione al cliente del momento a partire dal quale è possibile rinnovare l'operazione di cessione; iii) la non richiesta di forme di indennizzo ex art. 125-sexies TUB in caso di estinzione anticipata dei contratti, almeno nei casi in cui a seguito dell'estinzione si accenda un nuovo finanziamento CQS con lo stesso operatore; iv) la non applicazione di interessi di mora o altri oneri in caso di ritardi o mancati pagamenti imputabili al datore di lavoro o all'eventuale soggetto terzo incaricato del riversamento; v) il ricorso a modalità di scambio dei flussi informativi tra le parti che prevedano un ampio ricorso all'informatizzazione e alla demate-

rializzazione; vi) la valutazione periodica da parte degli enti finanziatori delle convenzioni stipulate con le imprese di assicurazione; vii) la verifica della sussistenza di eventuali deleghe e dell'identità del delegato, anche attraverso contatti diretti con il cliente; viii) la comunicazione alla clientela nell'ambito di una cessione di quanto può avere riflessi su di essa; ix) l'effettuazione da parte del cessionario di una valutazione sulla qualità delle relazioni con la clientela del cedente; x) la previsione di un sistema di controlli sull'operato del cedente qualora rimangano in capo ad esso funzioni di gestione dei crediti; xi) lo svolgimento di verifiche di audit periodiche sulla rete distributiva, nonché di indagini telefoniche (o questionari) per verificare il grado di soddisfazione dei clienti, la correttezza e la professionalità della rete e l'aderenza delle condotte al quadro normativa; xii) l'utilizzo di indicatori per valutare la qualità della rete e la riduzione della remunerazione in caso di indicatori negativi della condotta.

Infine, si segnala che in allegato agli Orientamenti è fornito un “Esempio rappresentativo importi da restituire per estinzione anticipata del finanziamento”.



### Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

#### Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

#### Specializzata in:

- MiFID
- Privacy & GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



## I prossimi eventi e convegni

Gli intermediari finanziari devono assicurare l'erogazione annuale di corsi di formazione al personale interno e agli esponenti aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sia di legge che regolamentari.

Si ricorda, tra le altre, l'obbligo di formazione in materia antiriciclaggio diretto al personale che cura la relazione con la clientela e diretto al personale che gestisce l'AUI, le SARA e la valutazione delle operazioni sospette.

Un altro obbligo di formazione è posto a carico delle SGR, sia a quelle che gestiscono i fondi alternativi (FIA) e sia a quelle che gestiscono fondi tradizionali (UCITS).

Infatti l'applicazione in Italia della direttiva AIFM impone alle SGR di assicurare su base periodica specifiche sessioni di addestramento e formazione (cd induction session) rivolte agli esponenti aziendali, consiglieri di amministrazione e alta direzione (es. direttore generale, CFO, COO, CRO, CAE) in merito alla normativa del settore finanziario (UCITS, AIFMD, MIFID2, MAR).

Eddystone tramite la propria attività di studio e ricerca, progetta e realizza Corsi di Formazione Aziendali Interni (cd. "In-House") personalizzati per rispondere alle specifiche esigenze del singolo Intermediario.

Si ricorda, inoltre, che, in seguito all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, trova applicazione la specifica disciplina in materia di conoscenza e competenza introdotta dalla MiFID II.

In particolare, ai sensi dell'art. 81, co. 1, lett. h) del Regolamento Intermediari, gli intermediari devono garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni 12 mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno 30 ore.



**KEEP  
CALM  
AND  
CALL  
EDDYSTONE**



Quaderni  
dell'antiriciclaggio  
-  
Collana Dati  
statistici II-2017

**SIM:**  
Invio della Relazione  
annuale della  
funzione di Compliance entro 30  
giorni dall'approva-  
zione del bilancio  
d'esercizio

Schema di  
approfondimento  
per gli abbonati:  
"ICT AUDIT: la verifica  
sui sistemi informa-  
tivi aziendali"

**SGR:**  
Invio della Relazione  
annuale della funzio-  
ne di Compliance entro  
30 giorni dall'esa-  
me da parte degli or-  
gani aziendali



Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
Tel. +39 02.65.72.823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

Massimo Baldelli (AD)  
[m.baldelli@eddystone.it](mailto:m.baldelli@eddystone.it)

Avv. Guido Pavan (partner)  
[g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)

Seguici anche su

